Furto non efficace come motivo di ricorso

L'imprenditore al quale viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta non può presentare quale motivo di ricorso la sottrazione dolosa della documentazione contabile, producendo come prova una denuncia di furto avente ad oggetto tale documen-

La Corte di cassazione, con sentenza n. 42588/2018, esamina la questione della tempistica relativa ai motivi di ricorso e della loro modalità di prospettazione, nel corso dei tre gradi di giudizio.

Orbene, il caso di specie trae origine dalla contesticata del motivi di primpira di la contesticata del motiva del motiv

testazione, a carico di un imprenditore del reato di bancarotta fraudolenta, che lo aveva portato a venire condannato in secondo grado alle pene di legge, tanto da dovere presentare ricorso avverso la sentenza.

Assumeva il ricorrente una presunta violazione di legge, da parte del giudice di secondo grado, il quale sarebbe incorso in un errore di valutazione, che avrebbe inficiato la sentenza emessa a seguito del

procedimento di appello. Il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente, valutato la mancanza della documentazione contabile, ritenendola sufficiente a provare la condotta colpevole dell'imprenditore; osservava in proposito il ricorrente che l'assenza di tale documentazione era dovuta, non ad una condotta dolosa e consapevole del' imprenditore fallito ma all'opera di terzi, producendo a sostegno della propria tesi una denuncia di furto, che a suo sarebbe idonea a provare la sua estraneità ai fatti.

Osservano tuttavia i giudici della Corte suprema, come la tesi del ricorrente non poteva in alcun modo essere accolta, in quanto fondata su di un motivo che non avrebbe potuto essere rappresentato nel corso del procedimento innanzi a loro

Deducevano, sul punto i giudici come il motivo afferente la presunta sottrazione delle documentazione. non rientrava tra i motivi di appello dedotti dal ricorrente, omissione che ne esclude la proposizione nel corso del giudizio in Cassazione, così da doverlo ritenere inammissibile.

Andrea Magagnoli

—© Riproduzione riserve